

Edizione di venerdì 4 maggio 2018

DICHIARAZIONI

Gli obblighi dichiarativi nel consolidato fiscale

di **Federica Furlani**

CONTABILITÀ

Contabilizzazione del maxicanone in caso di riscatto anticipato

di **Alessandro Bonuzzi**

CONTENZIOSO

Rapporto tra sentenza penale e processo tributario

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

Rivalsa dell'Iva post accertamento per le importazioni

di **Marco Peirolo**

ADEMPIMENTI

Modello Redditi delle Società di Capitali 2018

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

DICHIARAZIONI

Gli obblighi dichiarativi nel consolidato fiscale

di **Federica Furlani**

Il consolidato fiscale nazionale è un regime di tassazione **opzionale** che permette a società di capitali ed enti commerciali, **indipendentemente dall'obbligo civilistico di redazione del bilancio consolidato**, di determinare l'**Ires** in modo unitario con riferimento alle società aderenti al consolidato.

La società o ente controllante calcola pertanto un'**unica base imponibile** per l'intero **gruppo di imprese**, come somma algebrica degli imponibili di ciascuna soggetto aderente alla tassazione di gruppo, compensando gli utili di una società partecipante con le perdite di un'altra società, ed apporta le eventuali **rettifiche** per effetto delle **variazioni di consolidamento** previste dall'[articolo 122 Tuir](#).

L'istituto è disciplinato dagli articoli da [117 a 129 Tuir](#) e le relative disposizioni applicative sono state oggetto di recente revisione ad opera del [D.M. 01.03.2018](#).

Tale decreto ha revisionato il precedente **D.M. 09.06.2004**, sostituendo e abrogando le sue disposizioni, al fine di rendere operative le modifiche apportate alla disciplina in esame dal **D.L. 193/2016**, che ha introdotto un **regime di rinnovo tacito e automatico dell'opzione al termine del triennio di validità**. In particolare l'[articolo 14 D.M. 01.03.2018](#) prevede che al termine del triennio l'opzione si intende **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia **revocata** con le modalità previste.

Non sono cambiati gli adempimenti ai fini dichiarativi che devono essere perfezionati da ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo al fine di **trasferire** redditi imponibili o perdite fiscali alla **consolidante**, che deve poi provvedere agli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito, sia a titolo di saldo che di acconto.

In particolare ciascun soggetto (**consolidante e consolidate**) deve presentare all'Agenzia delle entrate il **proprio modello Redditi 2018**, secondo le modalità ed i termini previsti (quindi entro il prossimo **31 ottobre 2018**), **senza liquidare la relativa imposta** ed eventualmente scomputando in diminuzione dal reddito complessivo le **perdite fiscali** conseguite negli **esercizi anteriori** all'inizio della tassazione di gruppo.

Nel modello **non** va pertanto compilato il **quadro RN**, dedicato alla determinazione dell'Ires, ma il **quadro GN – Reddito complessivo ai fini del consolidato** che permette di evidenziare, oltre il **reddito complessivo** da trasferire, anche altri dati utili alla liquidazione dell'**imposta di gruppo**:

- le **eccedenze d'imposta** diverse all'Ires trasferite al consolidato (da utilizzare in compensazione dell'Ires dovuta a livello di gruppo);
- gli **oneri detraibili** e le **detrazioni**;
- le **spese per il risparmio energetico** e per **interventi in zone sismiche**;
- le **ritenute subite**;
- i **crediti di imposta**;
- gli **acconti versati**;
- eventuali **altri dati**.

Nella dichiarazione va inoltre indicato l'eventuale **reddito prodotto all'estero** e la relativa **imposta** ivi pagata.

Le **società consolidate** devono inoltre **trasmettere alla consolidante la copia della dichiarazione dei redditi** al fine di comunicarle i dati necessari alla liquidazione dell'Ires e alla compilazione del **modello del consolidato** (nazionale o mondiale) denominato **CNM**.

Inoltre le controllate sono tenute a fornire alla controllante **ogni necessaria collaborazione** per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, **anche successivamente al periodo di validità dell'opzione**.

Ai fini dichiarativi la **consolidante**, oltre a presentare il proprio modello **Redditi**, deve trasmettere, con le stesse scadenze (**31 ottobre 2018**), il **modello CNM**, che in generale va utilizzato per presentare:

- la dichiarazione dei soggetti ammessi alla **tassazione di gruppo di imprese controllate residenti** e di **stabili organizzazioni di imprese controllate non residenti**;
- la dichiarazione dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di **imprese non residenti**.

In tale modello:

- è determinato il **reddito complessivo del gruppo (quadro NF)**;
- sono indicati i **trasferimenti al gruppo (quadro NX)**: oneri detraibili, crediti d'imposta, ritenute, eccedenze d'imposta, trasferimenti eccedenze infragruppo, acconti versati, ...;
- va evidenziata **l'eventuale interruzione della tassazione di gruppo (quadro NI) prima del compimento del triennio** oppure la **revoca dell'opzione**. In tali casi la società o l'ente consolidante può attribuire alle **società consolidate**, in tutto o in parte, i **crediti concessi alle imprese** o i **versamenti effettuati** per quanto eccedente il proprio obbligo. Si evidenzia che, in caso di interruzione totale della tassazione di gruppo, avvenuta nel corso del periodo d'imposta, la società o ente già **consolidante** deve allegare il richiamato **quadro NI** nel proprio modello **Redditi SC**;
- è determinato il **credito d'imposta per redditi prodotti all'estero** di cui all'[articolo 165 Tuir](#) e il credito d'imposta di cui all'[articolo 3 D.Lgs. 147/2015](#) (quadri NR, NE e NC);
- è determinata l'**Ires sulla base del reddito complessivo globale (quadro CN)**.

Seminario di specializzazione

**LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN BASE AL D.LGS 139/2017 E
ALL'OIC 17 – PROBLEMI APPLICATIVI PARTICOLARI (CORSO AVANZATO)**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Contabilizzazione del maxicanone in caso di riscatto anticipato

di **Alessandro Bonuzzi**

La **contabilizzazione del leasing finanziario** da parte delle imprese utilizzatrici che adottano i principi contabili nazionali è da sempre un tema dibattuto tra gli addetti ai lavori.

È noto che esistono **due diverse** modalità di contabilizzazione di un contratto di *leasing* finanziario:

- il **metodo patrimoniale**, secondo cui l'utilizzatore rileva il bene in bilancio solo all'atto dell'eventuale riscatto, mentre in vigore del contratto iscrive solamente in conto economico i "canoni" maturati;
- il **metodo finanziario**, previsto dai principi contabili internazionali, in base al quale l'utilizzatore, giacché ne ha l'effettiva disponibilità, tratta il bene come se fosse di sua proprietà.

Spesso ci si è interrogati circa la **possibilità** di applicare il **metodo finanziario** da parte delle imprese che adottano i principi contabili nazionali; tuttavia, tale contabilizzazione è espressamente prevista **soltanto** per le imprese che redigono il bilancio in base agli IAS. Infatti, il codice civile e gli OIC impongono nella pratica di procedere alla rilevazione del *leasing* secondo il **metodo patrimoniale**.

Nell'ambito di tale metodologia contabile il valore del **maxicanone** iniziale va **riscontato** lungo la durata del contratto. In ogni anno va rilevato un **componente negativo di reddito** come contropartita della riduzione del risconto attivo, al fine di imputare a conto economico la quota di maxicanone di **competenza**.

Ma che fare in caso di **riscatto anticipato** del bene da parte dell'impresa utilizzatrice? Due sono i possibili comportamenti contabili.

In primo luogo, si potrebbe imputare nel conto economico dell'anno in cui avviene il riscatto l'**intero ammontare residuo** del risconto attivo relativo al maxicanone.

Diversamente, il residuo importo del risconto attivo potrebbe essere **capitalizzato** ad incremento del prezzo di riscatto del bene, venendo così imputato a conto economico sotto forma di quote di **ammortamento**. Di tale avviso è il principio contabile **Oic 18** (dedicato ai ratei e risconti) che nella versione pubblicata nel **2014** prevedeva che "*Nell'ipotesi di **riscatto anticipato del bene**, l'ammontare del **risconto attivo** relativo al **maxicanone** è **capitalizzato** nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo storico del bene pari al valore di riscatto*".

In effetti, la seconda soluzione pare di sicuro più aderente al principio della **competenza** economica, giacché esclude l'**inquinamento** del risultato civilistico dell'anno del riscatto che inevitabilmente si avrebbe in caso di imputazione dell'intero importo residuo del maxicanone in un'**unica soluzione**.

Va però osservato che la previsione contenuta nella versione 2014 dell'**Oic 18 non** è stata **riproposta** nell'**ultima edizione** del principio contabile, applicabile dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016: nella nuova versione, infatti, non è presente il paragrafo dedicato ai *casi particolari*, ossia alle operazioni di *leasing* finanziario. C'è da chiedersi la **ragione** di questa modifica. In particolare, andrebbe capito se trattasi di una mera **dimenticanza** oppure di una precisa **volontà** dei redattori del principio.

Invero, al netto di ciò, si deve considerare che la fattispecie è **affrontata** nell'Appendice A del nuovo Oic 12, secondo cui *"Nell'ipotesi di riscatto anticipato del bene locato, l'ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene"*. Alla luce di quest'ultima riflessione pare ragionevole ritenere che possano **continuare** a trovare applicazione le indicazioni fornite nel vecchio **Oic 18**.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il bene locato venga riscattato in anticipo, l'ammontare residuo del risconto attivo relativo al **maxicanone** va **capitalizzato nel valore del cespite**, aggiungendosi al costo sostenuto per riscattare il bene e concorrendo al risultato d'esercizio come quota parte dell'**ammortamento**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

IL BILANCIO D'ESERCIZIO DOPO LA RIFORMA

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Rapporto tra sentenza penale e processo tributario

di **Luigi Ferrajoli**

In linea generale, alla luce delle novità introdotte dal **D.Lgs. 74/2000** e per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla **pronuncia penale** non può essere riconosciuta **alcuna autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario** e il giudice fiscale non può che limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, non potendo estenderne automaticamente gli effetti sull'azione accertatrice del singolo ufficio tributario.

Ne deriva che il contenuto delle **prove** acquisite nel procedimento e nel **processo penale** devono essere, se ritualmente prodotte in giudizio, **liberamente esaminate dal giudice tributario**, che può ricostruire il fatto storico in virtù delle medesime circostanze già oggetto di esame da parte del giudice penale, purché venga posto in essere **un distinto procedimento valutativo degli elementi probatori** secondo le regole – anche riferite al diverso regime di prova – vigenti in campo **tributario**.

La **sentenza penale**, ma, più in generale, gli **atti del procedimento penale**, costituiscono infatti – nella prospettiva del giudice tributario – **documenti acquisibili** ex [articoli 24, 32 e 58 D.Lgs. 546/1992](#).

Nell'impossibilità di attuare, dunque, automatismi probatori, i dati e le informazioni veicolati nell'ambito del processo penale costituiscono, di norma, **indizi o elementi di prova per il giudice tributario** che non può limitarsi a richiamare il semplice dispositivo della sentenza penale, essendo invece chiamato a prendere in considerazione gli elementi da essa desumibili per procedere ad una propria **autonoma ricostruzione dei fatti**, dando conto della consistenza degli elementi di prova complessivamente acquisiti e delle ragioni del proprio convincimento.

Sotto diverso profilo, il giudice tributario non può recepire acriticamente le conclusioni a cui è addivenuto il giudice penale, bensì – nell'esercizio dei propri **poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio agli atti** – deve procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio.

In altri termini, rispettando le **regole della distribuzione dell'onere della prova** proprie del relativo processo, il giudice tributario deve autonomamente valutare tutti gli atti di un procedimento penale e può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel giudizio penale, prescindendo dal fatto che il processo penale sia stato definito o meno con una pronuncia avente **efficacia di giudicato**.

Con l'[ordinanza 6295/2018](#), la Corte di Cassazione, chiamata a decidere di una questione vertente sul tema del “**regime del margine Iva**”, ha stabilito che il cessionario – al quale l'Amministrazione finanziaria contesta, in base ad elementi oggettivi e specifici, la fruizione di tale speciale regime impositivo – deve provare la propria **buona fede**, dimostrando di aver agito in assenza di **consapevolezza** di partecipare ad un'evasione fiscale e di “*aver adoperato la **diligenza massima** esigibile da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto*”.

La Corte di Cassazione, nella circostanza, ha ritenuto erronee le valutazioni sulle quali era stata fondata l'impugnata sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise, ritenendole – per fini di più specifico interesse della presente disamina – “*in ulteriore contrasto con gli insegnamenti delle Sezioni unite là dove posto l'accento sul fatto che **gli imputati erano stati assolti** dai reati con i quali si ipotizzava la partecipazione dell'importatore italiano agli illeciti commessi dai cedenti esteri*”.

A giudizio della Suprema Corte “*ragionando in questi termini, la Ctr ha riconosciuto implicitamente la rilevanza di uno **stato soggettivo che è del tutto irrilevante**, posto che la responsabilità del cessionario non è legata al **dolo**, ma un **difetto di diligenza** nella verifica delle condizioni di applicabilità del regime del margine*”.

In proposito, la Suprema Corte ha ritenuto doveroso ribadire come “*in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché **i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari**, dal momento che nel **processo tributario** vigono i **limiti in tema di prova** posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche **presunzioni semplici**, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato **assolto in sede penale**, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto **responsabile fiscalmente** qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Cass. n. 16262/2017; n. 8129/2012; n. 19786/2011)*”.

OneDay Master

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E IL RICORSO PER CASSAZIONE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Rivalsa dell'Iva post accertamento per le importazioni

di **Marco Peirola**

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 8473/2018](#), ha affermato che, in virtù del **principio di unicità dell'Iva (all'importazione e interna)**, l'Ufficio doganale non può pretendere il pagamento dell'Iva all'importazione non assolta sulle *royalties* in sede di introduzione dei beni in Italia se le stesse sono state assoggettate ad imposta con la procedura di *reverse charge*.

Tale conclusione discende dalla **sentenza Equoland** ([causa C-272/13 del 17 luglio 2014](#)), con la quale la **Corte di giustizia** ha escluso il diritto della Dogana di esigere il **pagamento dell'Iva** all'importazione relativa ai beni non introdotti materialmente nel deposito Iva se già assoggettati ad imposta con il meccanismo dell'**inversione contabile**.

La Cassazione, nell'estendere il risultato raggiunto dai giudici comunitari alle controversie riguardanti le *royalties*, **supera le indicazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, che nella [circolare 16/D/2014](#) (§ 3.1. e 3.2) ha espressamente **circoscritto** la portata dei principi contenuti nella sentenza Equoland alla specifica fattispecie trattata, cioè alla **disciplina del deposito Iva**, escludendo l'applicazione generalizzata delle statuizioni della Corte europea a situazioni diverse dall'istituto del deposito Iva.

I giudici dell'Unione, più specificamente, hanno affermato che, nei limiti in cui non sussiste né evasione né tentativo di evasione, la parte della sanzione consistente nel richiedere un nuovo pagamento dell'Iva già assolta, **senza che tale secondo pagamento conferisca un diritto a detrazione, non** può considerarsi conforme al **principio di neutralità** dell'Iva. Sono, quindi, contrarie al diritto della UE le disposizioni nazionali che prevedono il pagamento dell'**Iva all'importazione** quando quest'ultima sia stata già **regolarizzata dall'importatore** mediante il sistema dell'**inversione contabile**, senza che allo stesso venga riconosciuto, nel contempo, il **diritto alla detrazione** dell'imposta medesima.

Al riguardo, nella [circolare 16/D/2014](#) (§ 2.2), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha osservato che il rischio di una doppia imposizione **non sussiste** con specifico riguardo all'Iva dovuta in sede di importazione, in quanto – con la riformulazione dell'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#) ad opera dell'[articolo 93 D.L. 1/2012](#) – il principio della neutralità dell'imposta è garantito anche nel caso in cui la maggiore Iva sia liquidata in sede di **revisione dell'accertamento doganale**.

Come, infatti, precisato dalla [circolare 35/E/2013](#) (§ 3.2), “il termine per **esercitare la detrazione** decorre dal **pagamento della maggiore imposta accertata** dall'Agenzia delle Dogane in capo all'importatore”, siccome “nelle importazioni (...), l'imposta relativa agli acquisti non è addebitata

*all'importatore in via di rivalsa ma è versata direttamente da quest'ultimo, pertanto, il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'importatore, debitore d'imposta, ha provveduto al **pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi***".

Alla luce di tale indicazione, nella [circolare 16/D/2014](#) (§ 2.2) si conclude affermando che, "essendo stato **ripristinato sotto ogni profilo** il principio di neutralità dell'Iva, le vigenti disposizioni nazionali in materia di diritto alla detrazione dell'Iva **non sono in contrasto** con quelle comunitarie".

Fermo restando che, con l'intervento della Corte di Cassazione, le pretese dell'Ufficio doganale dovranno essere ridimensionate anche con riguardo alle *royalties*, è il caso di osservare, conclusivamente, che è **dubbia** la previsione dell'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#) nella parte in cui **subordina** l'esercizio della detrazione da parte del soggetto rivalsato all'**avvenuto pagamento** dell'imposta al soggetto accertato.

La **Corte di giustizia** (cause riunite C-439/04 e C-440/04 del 6 luglio 2006 e cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03 del 12 gennaio 2006) ha affermato che "è **irrilevante, ai fini del diritto del soggetto passivo di dedurre l'Iva pagata a monte, stabilire se l'Iva dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive riguardanti i beni interessati sia stata versata o meno all'erario**".

In pratica, gli effetti del rapporto tra il fornitore e l'Erario non possono estendersi, a valle, nel rapporto tra il fornitore ed il suo cliente, dal momento che a quest'ultimo deve essere riconosciuto il **diritto alla detrazione** indipendentemente dalla circostanza che l'imposta sia stata previamente o contestualmente corrisposta, dal fornitore, all'Erario.

Tale conclusione, che ha formato oggetto di una specifica censura da parte dell'AIDC, trova conferma nella recente **sentenza Biosafe (causa C-8/17 del 12 aprile 2018)**, con la quale la Corte UE, proprio in riferimento alla rivalsa *post* accertamento, ha affermato che, in capo al soggetto rivalsato, il diritto di detrazione, già sorto sotto il profilo dell'*an*, non può essere retroattivamente modificato in riferimento al *quantum* se la fattura originaria riporta un'imposta inferiore a quella dovuta, con ciò mettendo in luce che la detrazione non dipende dal pagamento dell'imposta al soggetto accertato, ma dalla **regolarizzazione dell'operazione da parte di quest'ultimo**.

Allo stesso modo, nelle **importazioni**, in cui sussiste un rapporto diretto tra il cliente (importatore) e l'Erario, è **illegittimo** subordinare l'esercizio della detrazione al pagamento dell'imposta. La Corte di giustizia ([causa C-414/10 del 29 marzo 2012](#)) ha, infatti, affermato che, in base alla normativa comunitaria, per le importazioni, "il diritto alla detrazione dell'imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l'Iva che ha versato, ma anche l'Iva dovuta, vale a dire quella che deve essere ancora pagata".

OneDay Master

GOVERNANCE & COMPLIANCE AZIENDALE: SPUNTI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RISCHI 231

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Modello Redditi delle Società di Capitali 2018

di **EVOLUTION**



A partire dai redditi 2016, il modello dichiarativo ha cambiato appellativo: non viene più chiamato “Modello Unico” bensì “Modello Redditi”. Sicuramente tale scelta è stata effettuata anche a seguito del fatto che dal 2017 la Dichiarazione IVA viene presentata non più in forma unificata, ma in forma autonoma. L’articolo 4, comma 4, lettera c) D.L. 193/2016, ha infatti modificato i termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva, articolo 8, comma 1, D.P.R. 322/1998, stabilendo che *“per l’anno 2016 detto termine scade nel mese di febbraio, e per l’imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile”*. Pertanto, alla luce di dette modifiche, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto doveroso modificare il nome della dichiarazione dei redditi, passando da Unico a Redditi, mantenendo comunque le sigle di riferimento per individuare la tipologia di soggetti interessati.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Dichiarativi”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza gli aspetti relativi al Modello dei Redditi delle società di capitali, con le novità del 2018.

In riferimento alle società di capitali il modello sarà chiamato Modello Redditi SC 2018, per il periodo di imposta 2017. Detto modello è stato approvato dall'[Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 24824 del 30 gennaio 2018](#). Successivamente, in data 15 febbraio 2018, sono state apportate anche le specifiche tecniche.

Le **novità del modello REDDITI SC 2018** rispetto a quello dello scorso anno derivano dalle norme entrate in vigore dal 1° gennaio 2017, e vengono riepilogate nella seguente tabella:

NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2018

FRONTESPIZIO

- È stata aggiunta la casella relativa alla addizionale IRES di 3,5 punti percentuali all'aliquota di cui all'[articolo 77 del TUIR](#) per gli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione e le società di intermediazione mobiliare, e per la Banca d'Italia.
- È stata inserita la casella "Impresa sociale" che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina dell'impresa sociale.

QUADRO RF – Reddito d'impresa

- Sono stati inseriti nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni ("branch exemption") di imprese residenti di cui all'[articolo 168-ter del TUIR](#).
- Tra le variazioni in diminuzione (rigo RF50), sono state inserite due nuove colonne per indicare l'agevolazione riguardante gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale.
- Nel rigo RF55, tra le "altre variazioni in diminuzione", sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il "super ammortamento" e l'"iper ammortamento".

QUADRO RQ – Altre imposte

- Il prospetto "Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni" accoglie la rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017 (ai sensi del

QUADRO RS – Prospetti vari

- È stato aggiornato per tenere conto della proroga delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, a seguito delle novità previste dalla legge di Bilancio 2018.
- È stato implementato per tenere conto degli ulteriori interventi agevolati da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006](#).
- È stato inserito questo nuovo prospetto per i contribuenti che esercitano le opzioni di cui all'[articolo 1, comma 3](#), e all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#) (in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA), per comunicare, con riguardo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento.
- È stato inserito questo nuovo prospetto per i soggetti che, a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, hanno esercitato in dichiarazione l'opzione per il regime di "Patent box" e che devono comunicare per i marchi d'impresa i dati previsti dall'[articolo 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017](#).
- Il prospetto è stato modificato al fine di indicare le perdite fiscali oggetto di cessione.

QUADRO RI – Fondi pensione aperti e interni

- Nei righe RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 7 per indicare i redditi derivanti

dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine che non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'

QUADRO OP – Comunicazioni per i regimi opzionali

- È stato inserito un nuovo prospetto per i soggetti che, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, devono comunicare in dichiarazione l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali.



The banner features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION Euroconference'. The background is a light gray with a network of dots and lines. On the right, there is a close-up image of a laptop keyboard. The text in the center reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark gray bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. On the far right, there is a small vertical text: 'Design: G. Valcarenghi / Hespik'.

EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

NESSUNO È SOMARO: STORIE DI SCOLARI, GENITORI E INSEGNANTI



Giacomo Stella e Marina Zoppello

Il Mulino

Prezzo – 14,00

Pagine – 168

Anche se per parlare di loro si fa ricorso a tante sigle (a indicare dislessia, discalculia, disturbo di attenzione), i ragazzi con disturbi di apprendimento sono considerati nel giudizio comune dei «somari», cioè – stando al dizionario – alunni «di scarsa intelligenza e capacità che non traggono profitto dagli studi». Una visione ottusa e improduttiva. Il libro parte da storie toccanti, vissute e raccontate da mamme, padri, nonni, oppure dagli stessi studenti diventati adulti, o ancora dagli insegnanti che non hanno allontanato il problema, ma lo hanno affrontato seriamente. Su questo terreno, fatto di esperienze di disagio, di incomprensioni, ma anche di vicende a lieto fine, gli autori hanno fondato il loro progetto appassionante e coraggioso: pensare la scuola come un luogo in cui nessuno resti indietro, una istituzione rinnovata che, grazie a più aggiornati e flessibili modelli didattici e pedagogici, faccia crescere davvero tutti, diventando anzi il posto migliore in cui crescere.

ARSENALE DI ROMA DISTRUTTA



Aurelio Picca

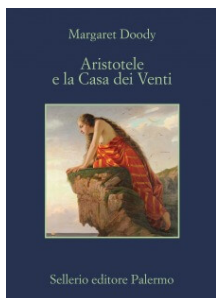
Einaudi

Prezzo – 16,00

Pagine – 120

Roma è stata mille Anna Magnani. Una di quelle donne che urlavano quando Monzón picchiava Benvenuti. La madre dei ragazzini del Bambin Gesù, di quando la luce di Monte Mario calava dentro l'Olimpico di Chinaglia, di Ciccio Cordova, di Bruno Giordano e di Totti. Gloria e struggimento. La Roma delle verduraie, dei pizzicagnoli con la brillantina e lo zinale immacolato. Di quando ci si baciava dentro la Cinquecento o si faceva l'amore nei parcheggi. Del sesso di Pasolini che, nello scatto di Dino Pedriali, sopravvive alla sua morte. Dei testacoda sulla Nomentana. Quella Roma, che oggi sembra sepolta nella distruzione, prepara invece in questo romanzo la riscossa per battere il mondo infame. Una sghemba autobiografia topografica, dove memorie personali e racconti di personaggi tanto veri da sembrare romanzeschi si intrecciano alle mutazioni di una città scintillante e livida, plebea e maestosa, madre e meretrice, pura e criminale, sempre oscena, che da millenni si allena ogni giorno al «gioco dell'immortalità». Roma era una visione. Roma è sempre una visione quando decide di fermarsi smemorata. Di assentarsi dal mondo. Di cancellare il suo stesso passato. Roma è la meraviglia quando emerge dal nulla. È un maschio-femmina nudo; enorme e invisibile; un remoto console che si apposta concentrato con il gladio in mano. Roma è una specie di fotogramma che cattura l'eternità.

ARISTOTELE E LA CASA DEI VENTI



Margaret Doody

Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 352

Aristotele detective è posto di fronte alla reputazione del suo venerato maestro, Platone; ed è chiamato a sciogliere l'intricato mistero del suo soggiorno a Siracusa. Un giorno va all'Accademia, la scuola fondata dal creatore del Mondo delle idee, per incontrare un messaggero venuto dalla grande città siciliana. L'uomo ha con sé la lettera di un «ignoto amico»: venite a salvare Platone – è il senso dello scritto – la sua reputazione è minacciata da «riservati e potentissimi documenti, e da alcuni altri oggetti. Non lasciate che il suo nome sia distrutto per sempre!». Ma quando lo Stagirita arriva, trova il messaggero morto stecchiato, e uno strano suo schiavo che sembra un individuo sospetto. Dopo molti tentennamenti, l'inventore della Metafisica occidentale decide di partire in compagnia del suo «Watson» Stefanos. Arrivato a Siracusa lo ospitano nobili signori in case eleganti. Si discute di politica, di costituzioni, di libertà e di tiranni, e le opinioni, in maggioranza, sono contrarie alle idee che Platone decenni prima voleva trasmettere ai governanti siciliani. Però nessun segno si rivela dei documenti che hanno spinto Aristotele a muoversi da Atene. Quando, dopo un simposio, il filosofo scopre un altro cadavere: è Periandro, il siracusano che per primo lo ha ospitato, ucciso con una tagliente ossidiana, un delitto goffamente camuffato. Poco prima una bellissima danzatrice, Ninfadora, ha avvertito l'acuto ateniese di oscure inimicizie donandogli una moneta che dovrebbe essergli di guida nella sua inchiesta. Complotti, avventure, una quantità di personaggi con cui il detective classico avrà a che fare, ma forse la vera sfida simbolica è tra il suo metodo di logica della scoperta e l'astratta visionarietà del terribile maestro. E sullo sfondo scorre la contesa tra la democrazia e la tirannide nelle antiche città, e soprattutto la lotta contro i Cartaginesi per l'egemonia nella ricca Sicilia. Margaret Doody, classicista e specialista della cultura antica che ha creato il personaggio del detective filosofo, fa uso di un ottimo pretesto giallo per immergerci nella vita quotidiana delle colonie greche.

COME UN GIOVANE UOMO

Carlo Carabba
Come un giovane uomo



Marsilio

Carlo Carabba

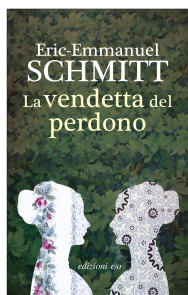
Marsilio

Prezzo – 17,00

Pagine – 176

Sono due le coincidenze da cui muove questa storia. Quella tra la caduta della neve su Roma, dopo più di vent'anni di attesa, e la scoperta che una giovane donna, Mascia, è in coma. E quella tra il funerale di Mascia, una decina di giorni più tardi, e la firma di un contratto di lavoro. Se la prima neve della vita del protagonista di questa storia, scesa sulla sua città quando era bambino, aveva portato con sé l'incanto, la seconda ha portato un incidente. Mascia, l'amica degli anni del liceo, è scivolata col motorino là dove la neve è caduta e si è sciolta. Questa seconda neve tanto desiderata, come se col bianco potessero tornare i giochi e le meraviglie dell'infanzia, invece di restituire il passato si porta via un pezzo di futuro. Perché Mascia muore per sbaglio, come pure si può morire, e non c'è altra spiegazione. Il protagonista parla con amici comuni, riceve e manda sms, inventa scuse, cerca ragioni ai propri pensieri e comportamenti, alle fughe e ai ritorni, e le trova, si colpevolizza, si assolve. Se Mascia, come tutti, muore sola, il protagonista di questo libro, come qualcuno, fa di tutto per restare, ancora un poco, solo con lei. Costruito come un labirinto che riproduce lo smarrimento di fronte al dolore, o come un videogioco che muove nello spazio ancora sconosciuto e pericoloso dell'età adulta, il romanzo segue i pensieri del protagonista, e di chi legge, intorno alla perdita di quelli che si amano e si ferma sul limite dell'amore umano che è quello, insopportabile, di non poterne impedire la morte.

LA VENDETTA DEL PERDONO



Eric-Emmanuel Schmitt

Edizioni e/o

Prezzo – 18,00

Pagine – 256

Ah, il perdono! Gesto meraviglioso grazie al quale chi perdona viene affrancato dal risentimento e chi è perdonato viene sollevato dal senso di colpa per aver compiuto il misfatto. Ma cosa accade quando il perdono si rivela una vendetta per chi lo concede e una

condanna per chi lo riceve? È il tema dei quattro racconti di Eric-Emmanuel Schmitt raccolti nel volume *La vendetta del perdono*, dal titolo di uno dei quattro. Con la consueta spigliatezza e ironia l'autore ci presenta quattro situazioni in cui l'atto di bontà diventa il mezzo di una vendetta sottile, quasi sadica, contro il destinatario della stessa bontà. Così abbiamo la storia di Lily, la gemella buona e brava che perdona alla sorella Masetta di essere invidiosa e subdola; la storia di Mandine, che perdona a William di averla sedotta e abbandonata; la storia di Élise, che perdona a Sam Louis di aver violentato e ucciso sua figlia; e infine la storia dell'anziano aviatore Werner von Breslau, che perdona a se stesso di non essersi opposto al nazismo nel decennio che ha sconvolto il mondo. L'epilogo di ognuna delle quattro novelle ci ricorda che il risultato delle nostre azioni non è sempre quello che ci aspettiamo.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >